

Decreto Dirigenziale n. 185 del 20/11/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "REALBEEF" S.R.L. . ATTIVITA': MACELLAZIONE BESTIAME. SEDE OPERATIVA: ROCCA SAN FELICE, C.DA PIANI, S. N.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 1° dicembre 2009, n. 187, è stata rilasciata alla ditta "MACELLO IRPINO" S.R.L.
 l'autorizzazione ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., proprietaria dello stabilimento di MACELLAZIONE BESTIAME, sito in Rocca San Felice, c.da Piani, s. n.;
- CHE successivamente, con D. D. 17 giugno 2011, n. 129, per lo stabilimento di cui sopra è stata rilasciata, per voltura a domanda della ditta "E.L.G." S.R.L., l'autorizzazione ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0697264 del 25 settembre 2012 la ditta "REALBEEF" S.R.L., sublocataria, ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando "...che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...";
- CHE contestualmente il gestore richiedente ha prodotto in copia il contratto di sublocazione, stipulato in data 18 settembre scorso a mezzo scrittura privata, registrata con rep. n. 1111 del 21 settembre 2012:

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto dal proprietario, in via preliminare all'emissione del D. D. n. 187/2009;

RITENUTO:

CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore del gestore richiedente la voltura del D. D. 17 giugno 2011, n. 129, per lo stabilimento di MACELLAZIONE BESTIAME, sito in Rocca San Felice, c.da Piani, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) il D. D. 17 giugno 2011, n. 129;
- 11) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 12) la D.G.R. 30 dicembre 2011, n. 839;

alla stregua dell'istruttoria, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce il D. D. 17 giugno 2011, n. 129;
- 2) di prendere atto del subingresso della ditta "REALBEEF" S.R.L. nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata a "E.L.G." S.R.L., svolta nello stabilimento di MACELLAZIONE BESTIAME, sito in Rocca San Felice, c.da Piani, s. n.;
- 3) di rilasciare in favore della ditta "MACELLO IRPINO" S.R.L. impresa sublocataria, subentrata nella gestione dello stabilimento di cui sopra voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera emessa ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., con D. D. 1°dicembre 2009, n. 187;
- 4) di stabilire che permanga immutata la durata quindicennale (scadenza 1° dicembre 2024), con

- obbligo per il gestore di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività;
- 5) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lqs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza semestrale ed immutata periodicità, durante la normale attività e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi, in originale o copia conforme);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di precisare che:
 - a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni condotto, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 7) di puntualizzare ulteriormente che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 8) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dal presente atto, di regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché del rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 9) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

- 10) di specificare espressamente ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. che avverso la presente autorizzazione nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 12) di notificarlo alla ditta "REALBEEF" S.R.L., sede legale di Flumeri, zona A.S.I., loc. Tierzi, s. n. (p.e.c.: realbeef@legalmail.it);
- 13) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Rocca San Felice, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.—Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 14) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Antonello Barretta)